

## Polizza di assicurazione

# "Veicoli a Motore e Natanti"

## "NATANTI"

## Condizioni di assicurazione

Edizione 1/4/2007

Mod. 1RCA



**Bernese Assicurazioni S.p.A.**  
Sede Sociale e Direzione Generale  
Via G. A. Guattani, 6/A, 00161 Roma  
Telefono 06 4416441 - Fax 06 44164494  
Telegrammi: Bernese Roma

Capitale Sociale € 30.960.000 int. vers.  
Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma e codice fiscale 80178770584  
R.E.A. N. 341993  
P. IVA 02131381002

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni con D. M.  
del 31/3/1972 (G.U. del 15/4/1972 n. 100)  
Società rientrante nell'area  
di consolidamento del bilancio  
del Gruppo Ras

<b>INDICE</b>		
<i>Definizioni</i>		3
<i>Condizioni Generali di assicurazione valide per tutte le garanzie</i>		4
<b>Garanzie:</b>	Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali – Natanti.....	4
	Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari – Natanti.....	6

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE" –  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEL NATANTE DESCRITTO IN POLIZZA AI  
SENSI DELLA LEGGE 24/12/1969 N. 990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**DEFINIZIONI**

**ASSICURATO**

- Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto d'assicurazione

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

Il Codice della Assicurazioni Private approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche.

**CONDUCENTE**

Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidato la navigazione della stesso nonché il personale che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prende parte alle manovre del natante.

**CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

**FRANCHIGIA**

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**INDENNIZZO**

Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.  
dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

**MASSIMALE**

Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**NATANTE**

Qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

Costruzione destinata alla navigazione da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modifiche, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

**PREMIO**

Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

**REGOLAMENTO**

Il regolamento di esecuzione della Legge 990/69, e successive modificazioni.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**RISARCIMENTO**

Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**RIVALSA**

Azione esercitata dalla Società nei confronti dell'Assicurato, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

**SCOPERTO**

Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETA'**

Bernese Assicurazioni S.p.A.

**TARIFFA**

Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

**TERZI**

Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

### Art. 1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

### Art. 2 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, né quelle derivanti dalla variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

**6.1** Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto s'intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

**6.2** Nel caso di variazioni tariffarie, superiori al tasso di inflazione programmata, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

### Art. 3 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

### Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

### Art. 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto disposto dall'Art. 2 - Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, alla scadenza indicata in polizza si applica il disposto del primo comma.

### Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'**Agenzia** alla quale è assegnato il contratto oppure alla **Società**, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

### Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

### Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI NATANTI A MOTORE

### Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Particolari», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Particolari».

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

## **Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni d'istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persone in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità d'eccezioni previste dalla citata norma.

## **Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

## **Art. 4 - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE**

L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché, per le acque interne dei paesi europei.

## **Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

## **Art. 6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

Ai sensi dell'Art. 143 del C.d.A., la denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro e non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

## **Art. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

**Art. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O FURTO TOTALE DEL NATANTE - DISPOSIZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

- In caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato d'assicurazione ed in ogni caso dalla data di restituzione di quest'ultimo unitamente al contrassegno. Il Contraente deve comunicarne notizia alla Società fornendo le relative attestazioni.
- In caso di furto totale del natante il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato d'assicurazione, e, nel caso di scadenza annuale, sempre che non sia stata data in precedenza disdetta, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o dalla rata di premio successiva alla data del furto stesso con obbligo, a carico del Contraente, di corrisponderne il relativo premio. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

**Art. 9 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL NATANTE**

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Per la Garanzia di Responsabilità Civile, il Contraente stesso potrà optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione con altro natante - Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà, e ciò comporti una variazione del premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione d'altro contratto in sostituzione ed eventuale contrassegno e certificato d'assicurazione, previa restituzione di quelli precedenti.
- b) Cessione del contratto - Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente del natante la Società prenderà atto della cessione mediante emissione d'apposita appendice contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.
- c) Risoluzione del contratto - Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui è restituito alla Società il certificato ed il contrassegno. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Successione nel contratto - In caso di decesso del proprietario del "natante" assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità) e previa restituzione del certificato e del contrassegno, emetterà contratto a favore del nuovo proprietario dell'unità, rilascerà i relativi documenti, applicando la tariffa in vigore al momento dell'emissione della polizza. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio imponibile pagata e non goduta annullando il precedente contratto.

**Art. 10 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente:

- l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il Contraente se Persona Fisica;
- l'Autorità Giudiziaria di Roma (ovvero ove ha sede la Società) se Persona Giuridica.

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI NATANTI A MOTORE**  
*(valide solo se espressamente richiamate)*

**Premessa**

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sotto estese Condizioni Particolari è regolata dalle «Condizioni Generali d'Assicurazione», ad eccezione dell'art. 2, secondo comma, nonché, per quanto non previsto da tali «Condizioni Generali», delle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sotto estese Condizioni Particolari e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

**A) - Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

**B) - danni a cose ed animali di terzi**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé, dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Particolari C e D.

**C) - danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé, dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 110,00 per ogni persona danneggiata.

**D) - Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

**1) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI**

La Società assicura le responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 77,00 per ogni sinistro. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

**2) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé, da terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 110,00 per ogni persona danneggiata.

**E) - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

**F) - Estensione limiti di navigazione**

I limiti di navigazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

**G) - Esclusione dell'obbligo di disdetta**

La presente polizza si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Non si applica quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma del codice civile, e pertanto la Bernese non risponderà dei danni che si verifichino nei quindici giorni successivi dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.